

AZIENDA SCUOLA

Scade il 15 marzo il termine per le domande di insegnanti, ausiliari, tecnici e amministrativi

Tocca al part-time, ecco come fare

È sempre più gettonato: ne usufruiscono in circa 30 mila

di Franco Bastianini

Per il personale docente ed ata si riaprono i termini per chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In un istituto, questo, sempre più gettonato: ne usufruiscono in circa 30 mila. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 15 marzo.



La domanda va presentata al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale e inviata, per conoscenza, al dirigente scolastico della scuola di titolarità. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono attualmente disciplinati, per i docenti dall'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007 e per il personale ata dal successivo art. 58. Oltre alla natura, alle modalità di costituzione e all'articolazione dell'orario di servizio a part-time, detti articoli precisano che per quanto riguarda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 446/1997, emanata in applicazione delle norme del contratto 4 agosto 1996, nelle leggi n. 662/1996 e

n. 140/1997 e nell'ordinanza ministeriale n. 55/1998.

Numeri e ragioni

Diverse sembrano essere le motivazioni che spingono un sempre maggior numero di personale scolastico a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempi parziali anche a fronte di una riduzione dello stipendio mensile. Ultimi dati ufficiosi quantificano in oltre 30 mila il numero del personale della scuola che fruisce dell'orario di servizio ridotto, dato che non tiene conto di alcune migliaia di personale che presta servizio a part-time e contemporaneamente percepisce il trattamento pensionistico di anzianità. Quanto alle motivazioni, soprattutto tra il personale femminile prevalgono motivi strettamente familiari (cura dei figli in tenera età e l'assistenza ai parenti handicappati in stato di gravità). Per gli insegnanti della scuola secondaria e tra i collaboratori scolastici il motivo prevalente sembra essere, invece, quello di poter instaurare un altro rapporto di lavoro dipendente o di esercitare una libera professione.

Agevolazioni

Ma ad invogliare il ricorso all'istituto del part-time contribuiscono anche una serie di agevolazioni e raccomandazioni ministeriali contenute nelle citate ordinanze ministeriali e nella circolare n. 45 del 17 febbraio 2000.

Tra le agevolazioni si ricordano in particolare: il diritto alla conservazione della sede di titolarità per tutto il periodo di prestazione del servizio a tempo parziale e quello di prestare servizio su non più di tre giorni settimanali, ovvero, limitatamente al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in determinati periodi dell'anno scolastico.

Competenze

La stipula del contratto è di esclusiva competenza del dirigente scolastico il quale, nel determinare la nuova consistenza oraria della prestazione a orario ridotto, dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nella domanda dell'interessato.

Ripristino anticipato

Ottenuta la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, l'eventuale ripristino a tempo pieno non potrà essere chiesto se non sono trascorsi due anni. Istanze di ripristino anticipato potranno essere accolte dall'amministrazione scolastica solo in presenza di documentate esigenze sopravvenute.

Stipendio e pensione



La retribuzione è corrisposta in proporzione alle ore di servizio o di insegnamento ed è comprensiva, sempre in proporzione, delle competenze fisse e periodiche, dell'eventuale retribuzione individuale di anzianità, del trattamento accessorio e della retribuzione professionale docente e del compenso individuale accessorio per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo che consente l'accesso alla prestazione pensionistica, gli anni di servizio prestati in regime di part-time sono utili per intero. Ai fini, invece, della misura della pensione e della indennità di fine servizio vanno ricondotti ad anni pieno moltiplicandoli per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno.